



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DI NUORO

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 7
Prot. n. 322
Del 27/01/2017

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA DI INTERRAMENTO CAPO DI EQUINO

IL SINDACO

Vista la comunicazione, datata 26/01/2017, del Servizio Veterinario, dell'A.S.L. numero 4 di Lanusei, assunta al Protocollo del Comune di Elini in data odierna, al n. 320 con la quale si accertava la presenza di numero 1 (una) carcassa di capo di bovino in località Parco Carmine dell'agro di Elini, di proprietà di ignoti.

Considerato che, in conformità all'art. 24, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 03/10/2002, alle relative disposizioni applicative previste dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione del 12 maggio 2003 e dal Regolamento CE n. 1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009, si rende opportuno disporre, in luogo del trasporto delle carcasse ad impianti autorizzati, che la combustione delle carcasse o il loro sotterramento avvenga, sotto controllo ufficiale, in un luogo che riduca al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente.

Attesa l'urgenza di provvedere allo smaltimento della carcassa;

Visti il Regolamento 1774/2002/CE e il Regolamento 811/2003/CE e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche;

ORDINA

All'Ufficio Tecnico del Comune di Elini, la distruzione della carcassa di animale della specie equina di proprietà di ignoti, in località Parco Carmine, dell'agro di Elini, conformemente a tutte le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'ASL n. 4 di Lanusei.

L'infossamento delle medesime carcasse dovrà pertanto avvenire in conformità all'art. 24, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 03/10/2002, delle relative disposizioni applicative previste dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione del 12 maggio 2003 e dal Regolamento CE n. 1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009, senza che ciò possa costituire fonte di inquinamento di falde idriche, riducendo al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente;

- > al Comando della Polizia Municipale dell'Unione Comuni d'Ogliastra ed al Servizio Tecnico del Comune di Elini, la verifica dell'esecuzione della presente ordinanza, di concerto con l'Autorità Sanitaria competente.

AVVERTE

I contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

DISPONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio e contestualmente notificato:

- al Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni d'Ogliastra;
- al Servizio Tecnico del Comune di Elini;
- al Servizio veterinario della ASL n. 4 di Lanusei.

Presso tale ufficio gli interessati possono prendere visione degli atti relativi al presente procedimento e presentare eventuali memorie scritte e documenti pertinenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

Il Sindaco
Rosalba Deiana